

**SI ATTESTA**

Che la presente deliberazione in copia

- È stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni;
- È stata trasmessa al Collegio Sindacale in data \_\_\_\_\_
- È costituita da n° \_\_\_\_\_ fogli intercalari e n° \_\_\_\_\_ fogli allegati.

Cosenza, li \_\_\_\_\_.

Il Dirigente u.o.c. Affari Generali  
(dott. V. Scoti)

**SI ATTESTA**

- Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.10, comma 7, della legge Regionale del 22 gennaio 1996 N° 2.
- Che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria con nota prot. N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge Regionale N° 11 del 19 marzo 2004.

Cosenza li \_\_\_\_\_

Il Dirigente u.o.c. Affari Generali  
(dott. V. Scoti)

**SI ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2 della legge Regionale n° 11 del 19 marzo 2004
- È stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- È stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cosenza, li \_\_\_\_\_

Il Dirigente u.o.c. Affari Generali  
(dott. V. Scoti)



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA  
"Annunziata – Mariano Santo  
S. Barbara"  
Cosenza



REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N 00050 DEL 09.02.2018**

**OGGETTO: approvazione avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale e temporaneo ad un esperto in tema di privacy**

Nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera il Direttore Generale dott. Achille Gentile, nominato con D.P.G.R. n. 05 del 12 gennaio 2016, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

DIREZIONE GENERALE

Il Responsabile del Procedimento  
(dott. Renato Mazzuca)

## IL DIRETTORE GENERALE

### Premesso:

- che l'Azienda Ospedaliera di Cosenza intende perseguire le attività di tutela dei dati personali adeguandosi alle recenti novità introdotte dal legislatore europeo;
- che negli anni l'esigenza della "privacy" si è radicata in tutta la società, tanto che in un'ottica europea la Commissione Europea è intervenuta con apposito Regolamento (2016/679) per armonizzare la normativa tra tutti i stati membri, emanando specifiche prescrizioni che in sintesi prevedono l'istituzione in tutte le realtà aziendali, a maggior ragione negli enti pubblici e nel settore della sanità, di una specifica funzione aziendale deputata alla gestione e supervisione delle attività, caratterizzata da una forte impronta di specializzazione professionale maturata anche con l'esperienza sul campo e che affianchi il Direttore Generale nelle proprie responsabilità;
- che uno degli elementi di novità introdotti dal Regolamento è rappresentato dal principio della responsabilizzazione (accountability – art.24), secondo il quale spetterà al titolare del trattamento, e, dunque, all'Azienda Ospedaliera, con onere di prova, dimostrare di aver predisposto tutte le misure tecniche ed organizzative utili a soddisfare i dettami del legislatore ed a ridurre in tal modo il rischio di violazioni in materia di protezione dei dati personali;
- che la medesima innovazione prevede l'applicazione dei principi (art.25) noti come "privacy by design" e "privacy by default", quali strumenti di verifica della conformità delle attività di controllo e verifica al Regolamento, nonché di tutela della dignità e della libertà delle persone fisiche sin dalla fase della progettazione delle attività medesime, anche sotto il profilo informatico, calibrando correttamente l'intervento di modo che non si realizzi alcun uso sproporzionato dei dati personali rispetto alle finalità del loro trattamento;
- che, dal punto di vista informatico, l'innovazione europea prevede che il titolare predisponga un documento di valutazione dell'impatto privacy (art.35) per determinare la probabilità e la gravità del rischio del trattamento, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento;
- che, in quanto alla sicurezza dei dati, il Regolamento prevede l'obbligo di comunicare ogni violazione dei dati personali (c.d. Data breach) (art.4) intesa come violazione di sicurezza che comporti, accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- che, alla luce di tali nuovi adempimenti, il legislatore ha introdotto una figura obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni, qualificandola come Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)(art.37);
- che di tale figura il c.d. Gruppo dei nove e poi il Garante per la protezione dei dati personali ne hanno definito profilo, compiti e responsabilità, deliberando, tra l'altro, che tale responsabile sia dotato di comprovate competenze giuridiche, con particolare riferimento alla normativa in tema di privacy e significative esperienze lavorative nel settore del data protection;
- che occorre evidenziare la peculiarità degli ambiti normativi specifici cui non si è potuto far fronte con risorse e professionalità interne, anche in considerazione dello specifico profilo di competenze – cosiddetto Data Protection Officer (DPO) - prospettato dal Regolamento;
- che, dunque, le novazioni introdotte dal Regolamento Europeo disegnano una fase di implementazione organizzativa di un vero e proprio team funzionale rispetto al quale risulta ancor più opportuno ed urgente il supporto di una risorsa consulenziale soprattutto nel primo anno di avviamento;
- che pertanto si ritiene opportuno, urgente ed indifferibile proporre un avviso pubblico di selezione per un incarico professionale di consulenza per la gestione aziendale della privacy.

### Considerato:

- che la collocazione attuale della struttura di linea investita, tra gli altri, anche del compito di sostenere l'esecuzione degli adempimenti preliminari all'attivazione del nuovo Regolamento, è stata variata rispetto al passato, non più di un mese addietro ed annovera un limitatissimo numero di operatori ancora non dotato di specifica professionalità;
- che all'interno dell'Azienda Ospedaliera, verificati i curricula dei dipendenti, non è stato individuato alcuno dotato del profilo altamente professionale ricercato e dotato delle competenze specifiche necessarie a svolgere quelle attività, compresa la formazione del personale interno, che, per il contenuto e l'obiettivo che perseguono non possono che essere svolte da un professionista con consolidata esperienza nel settore;
- che, infatti, l'attuale esigenza richiede di approfondire tematiche di particolare attualità e complessità, eccedenti le normali cognizioni giuridiche e l'ordinaria esperienza tecnico – amministrativa, al fine di un miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati e di sensibilizzare tutti gli operatori mediante l'adozione di tutta una serie di iniziative non solo di tipo formativo ma pure di tipo formativo in merito alle varie tematiche di privacy che influenzano e determinano sensibilmente la propria attività lavorativa;
- che le Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 7, c.6 del D. Lgs. 165/2001 – per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio – possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di provata competenza in presenza dei seguenti presupposti:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Lo stesso articolo al comma 6 bis statuisce che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;
- che la fattispecie rivela la sussistenza di tutte le caratteristiche sopra rammentate e, pertanto può procedersi ad una pubblica selezione della professionalità ricercata;
  - che tale esigenza è caratterizzata da oggettiva urgenza, atteso il termine del 25 maggio prossimo quale data entro cui dovrà essere tutto perfettamente in ordine ed attivo.

### Ritenuto:

- per quanto sopra, di dover proporre Avviso pubblico di selezione, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante, per un incarico professionale disciplinato ex art.7 c.6 D.Lgs. 165/2001, per la gestione aziendale della privacy nella fase di avvio dell'applicazione del Regolamento Europeo 2016/679 e per la durata massima di anni 1 (uno) rinnovabile;
- di dover rammentare come la Legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) all'art. 3, comma 76 statuisca che tali affidamenti da parte delle amministrazioni pubbliche possono essere conferiti solo ad "esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria".

### Visti:

- il Regolamento UE 2016/679;
- l'art.36, c.2 del D. Lgs.50/16;
- l'art.3, c.76 della L. 24 dicembre 2007, n. 244;
- l'art.15 del D. Lgs. 24 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

- di richiamare e confermare quanto sin qui espresso;
- di indire Avviso pubblico di selezione allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
- di quantificare la spesa conseguente di euro 12.000 (dodicimila) oltre IVA e altri oneri previdenziali, se dovuti;
- di autorizzare la u.o. G.R.E.F. a registrare quella spesa al Conto di Costo 502.2.203 del bilancio 2018, come ulteriore assegnazione relativa alla u.o. Servizi Amministrativi del P.U., cui il settore Privacy afferisce;
- di inviare copia della presente deliberazione al responsabile del sito aziendale per la conseguente sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 24 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., in virtù del quale è dovuta anche la pubblicazione (art.15) di quanto appresso, e cioè: a) gli estremi dell'atto di conferimento; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi all'assunzione dell'incarico, alla titolarità delle cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla p.a. e allo svolgimento di attività professionali
- di rammentare che lo stesso articolo 15 precisa che in ipotesi di conferimenti di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, la completezza di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
- di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D. Lgs.502/1992 e s.m.i.;
- di precisare che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
- di precisare che il presente provvedimento, successivamente alla sua adozione, dovrà essere notificato alla u.o.c. G.R.E.F. per l'annotazione della presente spesa nei termini indicati;
- di precisare che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L.R.11/2004.

**Il Direttore Amministrativo**

**Dott. Sergio Diego**

**Il Direttore Sanitario**

**Dott. Mario Veltri**

**Il Direttore Generale**

**Dott. Achille Gentile**